

Consiglio, il mutuo sarebbe convenuto - dopo la necessaria istruttoria - in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al T. U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al finanziamento richiesto dalla Cooperativa Edilizia La Casa di Bari dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 14 giugno 1952.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, propone al Consiglio di amministrazione:

1°) - di autorizzare la concessione a favore della Cooperativa Edilizia La Casa di Bari di un mutuo suppletivo di L. 10.500.000 in aggiunta ai mutui di L. 45.000.000 (contratto 30 giugno 1952) e di L. 31.600.000 (contratto 8 maggio 1956), mutuo da garantirsi con la cessione "pro solvendo" del contributo statale, nonché con ipoteca sull'immobile da completarsi con il provento del mutuo, secondo la perizia suppletiva che do-